

GEN 1.4 MERCI IN ENTRATA, TRANSITO E PARTENZA
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO

6. ARMI E MUNIZIONI

Importazione, esportazione e transito di armi comuni, munizioni ed esplosivi diversi da quelli ad uso militare, devono essere autorizzati dalle Autorità di Polizia.

6.1 Autorizzazione delle competenti autorità del Ministero dell'Interno

Non può essere autorizzata l'importazione delle armi comuni da sparo non iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo.

La dogana cura l'inoltro delle armi, dopo la nazionalizzazione ed a spese dell'importatore, al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia o sezione di esso, affinché siano apposti i punzoni. Tale operazione non è necessaria quando siano già presenti sulle armi punzoni applicati ad opera di banchi di prova ufficialmente riconosciuti per convenzione internazionale.

Qualora le armi non superino la prova ovvero risultino non catalogate o conformi, l'importatore deve, entro trenta giorni, provvedere al rinvio delle armi stesse alla dogana che ha provveduto alla nazionalizzazione, per la successiva spedizione all'estero, altrimenti le armi si considerano abbandonate.

Per importare nello Stato esplosivi di ogni genere occorre la preventiva licenza del Ministro per l'Interno; detta autorizzazione è necessaria anche per l'esportazione.

Per ottenere l'autorizzazione, gli esplosivi devono essere già riconosciuti e classificati dal Ministero predetto. Tali prescrizioni non si applicano quando gli esplosivi siano in transito; in tal caso è necessaria la sola autorizzazione del Prefetto della provincia di ingresso nello Stato.

6.2 Armi da caccia

1. I passeggeri che intendono portare seco armi e munizioni da caccia devono farne dichiarazione al Comandante dell'aeromobile e alle autorità di Dogana e di Polizia dell'aeroporto prima di lasciare il territorio italiano, specificando altresì il numero delle cartucce da trasportare. Analoga dichiarazione deve farsi all'arrivo.
2. Le armi devono essere scariche e smontate e le singole parti devono essere imballate in modo che non sia possibile il loro uso durante il viaggio.
3. I passeggeri debbono inoltre essere in possesso di porto d'armi rilasciato dall'autorità di Polizia italiana.

6.3 Importazione ed esportazione temporanea di armi per l'esercizio della caccia

Per Importazione temporanea di armi e munizioni da caccia (200 cartucce) nonché il porto delle medesime per l'esercizio dell'attività venatoria - per un periodo non superiore a 90 giorni - è sufficiente l'attestato rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane dei Paesi di provenienza, vistato per conferma dagli organi di Polizia di Frontiera.

Tale attestato deve indicare, oltre alle generalità degli interessati, anche le caratteristiche delle armi importate.

La validità di 90 giorni decorre dalla data di visto apposto sulla attestazione medesima dalle autorità di Polizia di Frontiera. Tale visto equivale a licenza di caccia. Per l'esportazione è necessaria la licenza

rilasciata dalle Autorità di Polizia che possono anche autorizzare la reimportazione del predetto tipo di armi.

6.4 Importazione ed esportazione temporanea di armi e munizioni al seguito di sportivi partecipanti a gare di tiro a volo e di tiro a segno

Per l'importazione e l'esportazione di armi e munizioni da parte di sportivi stranieri è sufficiente la dichiarazione della Federazione Italiana Tiro a Volo o dell'Unione Italiana Tiro a Segno, vistata per conferma dalla Polizia di Frontiera.

6.5 Porto delle armi a bordo dell'aeromobile

I passeggeri in partenza da aeroporti italiani devono denunciare agli uffici di Polizia di frontiera aerea le armi o munizioni legittimamente portate sulla persona o nel bagaglio a mano, per la successiva consegna al comandante dell'aeromobile.

Parimenti, sia in arrivo che in transito dall'estero, il passeggero ha l'obbligo di consegnare al comandante le armi e/o le munizioni che porta sulla persona o nel bagaglio a mano e di comunicare allo stesso quelle contenute nel bagaglio stivato.

Il comandante, all'arrivo nell'aeroporto italiano, deve darne comunicazione all'ufficio di Polizia di Frontiera (Legge 23.12.1977, n. 694).

[...]